



CH-3003 Berna, UFSP

- Ai laboratori cantonali svizzeri
- All'Ufficio di controllo delle derrate alimentari del principato del Liechtenstein
- Alle cerchie interessate

Codice della pratica: 410.0003-2/562268/

Vs. riferimento:

Ns. riferimento: RCH / BAU / AES

Liebefeld, 6 novembre 2008

Istruzione n. 14: Concernente il controllo di derrate alimentari che potrebbero essere contaminate con melamina

Contesto

A metà settembre si è appreso che in Cina erano stati contaminati con melamina alimenti per bambini. Si presume che la fonte della contaminazione fosse latte e latte in polvere. Usualmente la melamina viene impiegata per la produzione di materie plastiche, ma in questo caso potrebbe essere stata utilizzata per simulare un più elevato contenuto proteico. In Cina i bambini nutriti con questi prodotti contaminati hanno subito danni ai reni.

Il latte e i prodotti a base di latte provenienti dalla Cina non possono essere importati né nell'Unione europea né in Svizzera. Ciononostante vi è la possibilità che siano stati immessi sui mercati europeo o svizzero prodotti composti che contengono ingredienti d'origine non animale o componenti a base di latte trattato provenienti dalla Cina.

Da nuovi studi è emerso che anche altre derrate alimentari contenenti proteine, come le uova, potrebbero essere contaminate con la melamina. È pertanto opportuno estendere i controlli volti ad accertare la presenza di questa sostanza anche ad altri alimenti proteici provenienti dall'Asia.

Valutazione generale delle derrate alimentari composte

Allo scopo di minimizzare i rischi per la salute dovuti alla presenza di melamina nei prodotti composti, la Commissione CE, basandosi su una valutazione dei rischi dell'Autorità europea per la sicurezza

alimentare (EFSA)¹, ha emanato la decisione 2008/757CE², sostituita il 14 ottobre dalla decisione 2008/798/CE³. Questa prescrive che tutti i prodotti nei quali è riscontrato un tenore di melamina superiore a 2,5 mg/kg di prodotto siano immediatamente distrutti.

Valutazione di derrate alimentari composte destinate a soddisfare le necessità nutrizionali specifiche dei lattanti e dei bambini piccoli

Nei lattanti e bambini il sistema renale non è ancora completamente sviluppato, per cui il rischio che si formino calcoli renali in seguito all'assunzione di derrate alimentari contaminate con melamina è elevato. Dato che i lattanti e i bambini piccoli costituiscono un gruppo della popolazione particolarmente a rischio, in Canada, Australia, Nuova Zelanda e Cina ai prodotti destinati alle loro necessità nutrizionali specifiche è applicato un valore limite di melamina di 1 mg/kg di prodotto.

Basi legali

In virtù dell'articolo 36 capoverso 3 della legge sulle derrate alimentari (LDerr; RS 817.0), la Confederazione può obbligare i Cantoni a informarla sulle misure esecutive adottate e sui risultati di analisi. Inoltre può prescrivere ai Cantoni misure intese ad unificare l'esecuzione e, in situazioni straordinarie, ordinare determinate misure esecutive. L'articolo 60 capoverso 2 dell'ordinanza sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (ODerr, RS 817.02) attribuisce all'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) la competenza di emanare, dopo aver sentito gli organi di controllo, istruzioni concernenti il controllo.

L'articolo 13 capoverso 1 LDerr prescrive che gli alimenti non debbano, nell'impiego usuale, mettere in pericolo la salute. In base a ciò, l'articolo 8 ODerr stabilisce che le derrate alimentari possono contenere sostanze e organismi solamente in quantità tali da non mettere in pericolo la salute umana e che non devono essere alterate, contaminate o altrimenti diminuite di valore. L'articolo 1 dell'ordinanza sulle sostanze estranee e sui componenti (OSoE, RS 817.021.23) prescrive a tal proposito che le sostanze estranee e i componenti possono essere presenti negli o sugli alimenti solo in quantità innocue per la salute e se tecnicamente indispensabili.

Istruzione

Per poter garantire il medesimo livello di protezione previsto a livello internazionale, ai fini di un'esecuzione uniforme in tutta la Svizzera del controllo di derrate alimentari che contengono latte o prodotti lattieri originari della Cina o da essa provenienti, nonché in concretizzazione dell'articolo 1 OSoE, l'Ufficio federale della sanità pubblica emana la seguente istruzione:

1. Derrate alimentari composte che possono contenere latte o prodotti lattieri originari dalla Cina o da essa provenienti

Le autorità d'esecuzione della Confederazione (autorità doganali) e le autorità d'esecuzione cantonali in materia di derrate alimentari sono invitate a effettuare controlli mirati sulle importazioni di queste derrate alimentari. Tali controlli devono comprendere l'accertamento dei documenti e dell'identità nonché controlli fisici (incluse analisi di laboratorio) per appurare un'eventuale presenza di melamina. I controlli devono essere effettuati anche all'interno del Paese.

Se il loro tenore di melamina è superiore a 2,5 mg/kg di prodotto, queste derrate alimentari non possono essere consegnate ai consumatori. Importazioni per le quali sussiste il sospetto fondato che sia superato il valore limite possono essere sequestrate a titolo cautelare finché non si disponga dei risultati delle analisi di laboratorio (art. 30 cpv. 2 LDerr).

¹ http://www.efsa.eu.int/EFSA/efsa_locale-1178620753824_1211902098433.htm

² DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 26 settembre 2008 che impone condizioni speciali per l'importazione di prodotti contenenti latte o prodotti lattieri originari della Cina o da essa provenienti, GU. L295 del 27.9.2008, pag. 10.

³ DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 14 ottobre 2008 che impone condizioni speciali per l'importazione di prodotti contenenti latte o prodotti lattieri originari della Cina o da essa provenienti e che abroga la decisione 2008/757/CE della Commissione, GU. L273 del 15.10.2008, pag. 18

2. **Derrate alimentari composte destinate a soddisfare le necessità nutrizionali specifiche di lattanti e bambini piccoli e che contengono latte o prodotti lattieri originari dalla Cina o da essa provenienti**

Queste derrate alimentari devono essere sequestrate alla frontiera a titolo cautelare dal competente ufficio doganale. Quest'ultimo invia un campione a un laboratorio di una delle autorità cantonali d'esecuzione in materia di derrate alimentari menzionate qui di seguito e informa il Cantone ricevente sull'avvenuto prelievo del campione.

Cantone ricevente	Invio del campione da parte dell'autorità doganale all'autorità cantonale
GE, VS, FR, TI	GE
BE, LU, NW, OW, UR, SZ	BE
BS, BL, AG, SO, ZG	BS
VD, NE, JU, GR	VD
ZH, SH, AI, AR, GL, SG, TG	ZH

Se il loro tenore di melamina è superiore a 1,0 mg/kg di prodotto, queste derrate alimentari non possono essere consegnate ai consumatori.

3. **Altre derrate alimentari con un contenuto proteico elevato**

Anche altre derrate alimentari con un contenuto proteico elevato originarie dalla Cina o da altre regioni dell'Asia o da esse provenienti devono essere sottoposte a controlli per campionatura. Se il loro tenore di melamina è superiore a 2,5 mg/kg di prodotto, queste derrate alimentari non possono essere consegnate ai consumatori.

4. **Misure**

In caso di superamento dei valori limite menzionati ai numeri 1-3, le competenti autorità d'esecuzione cantonali provvedono affinché le merci siano denunciate, ritirate dal mercato e distrutte.

5. **Notifica dei risultati degli esami**

Le autorità d'esecuzione notificano all'UFSP tutti i risultati delle analisi di laboratorio effettuate secondo i numeri 1-3 della presente istruzione. I risultati degli esami che sono oggetto di una denuncia devono essere trattati in modo che l'UFSP possa diffonderli tramite il sistema di allarme rapido per gli alimenti e i mangimi dell'UE (RASFF) e/o INFOSAN.

Invitandovi a prendere atto della presente istruzione, vi porgiamo cordiali saluti.

Capo dell'Unità di direzione protezione dei consumatori

Dr. Roland Charrière
Direttore supplente